

**Federazione Italiana Twirling**

**TRIBUNALE FEDERALE**

**Decisione n. 1/2022**

Proc. Reg. 1/2022

**Presidente: Avv. Francesca Ranza**

**Componente: Avv. Paolo Rendina**

**Componente: Avv. Franca Daniele**

**Componente: Avv. Edoardo Carmagnola**

**Componente: Avv. Fabio Fornarino**

\*\*\*

Nel ricorso proposto in data 5.7.2022 dalla signora Manuela Entali, assistita dal Prof. Avv. Jacopo Tognon, nei confronti della Federazione Italiana Twirling, in persona del legale rappresentante *pro tempore* signor Gianfranco Porqueddu nonché contro quest'ultimo in proprio, assistito dall'Avv. Maria Elena Porqueddu, accertata la regolare integrazione del contraddittorio, uditi i legali delle parti all'udienza del 22.7.2022, letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento, il Tribunale Federale, ritenuto in fatto ed in diritto che:

- la missiva impugnata dalla ricorrente consiste in una email indirizzata alla Presidente del WBTF nella quale, dal tenore letterale, si evince che il Presidente della FITw, informa di quanto asseritamente occorso tra lui e la signora Manuela Entali durante una telefonata del 20.5.2022 e chiede che la WBTF prenda per favore iniziativa volta all'esclusione della predetta dalla lista dei giudici del Campionato Mondiale che si terrà a Torino dal 3 al 7 agosto 2022 ("*please, take initiative so that Emanuela Entali will be excluded from the judging panel for the World Championship*" – doc. 3 ricorso introduttivo);

- la Federazione Internazionale, con email del 9.6.2022, comunicava alla ricorrente la sua esclusione dalla lista degli ufficiali di gara del predetto evento;

- a parere di questo Collegio, la missiva di cui al suddetto doc. 3 allegato al ricorso introduttivo non presenta i caratteri propri di un atto, tantomeno con valenza decisoria, in quanto privo dei noti requisiti necessari, tra i quali: autoritarietà ed imperatività – in quanto non idoneo ad imporre unilateralmente modificazioni dirette nella sfera giuridica del destinatario finale (che è la signora Manuela Entali); esecutorietà – in quanto privo della capacità di spiegare in maniera diretta i suoi effetti nella sfera giuridica della signora Entali;

- la comunicazione del 9.6.2022 del Presidente del WBTF Sandy Wiemers (doc. 1 ricorso introduttivo) riveste le caratteristiche di atto decisorio, in quanto la WBTF è l'unico organo competente alla nomina dei Giudici per il Campionato Mondiale ed altresì, in mancanza peraltro di allegazione e prova contraria, all'esclusione dei suddetti nonché in quanto decisione presa "*in completa autonomia*" e "*nell'ambito dei poteri esclusivamente conferiti dallo statuto della WBTF*", come confermato e ribadito nella comunicazione del Presidente Wiemers del 14.7.2022 (doc. 1 comparsa di costituzione);

- non è sufficiente a togliere valenza decisoria ed autonomia alla decisione della WBTF la tesi secondo cui la comunicazione del Presidente Porqueddu sarebbe stata prodromica al provvedimento di esclusione, poiché la WBTF non era ad essa vincolata (non potendosi considerare rilevante in tal senso il riferimento alla *policy* con riguardo ai resistenti), sia per la natura della comunicazione, come sopra argomentato, sia in quanto non atta in ogni caso a vincolare le decisioni di un Organismo terzo, autonomo ed internazionale, appartenente a diversa giurisdizione, peraltro in ordine ad un evento mondiale, la cui gestione è di sua precipua competenza;

- a rigore, l'esclusione della tesserata Manuela Entali è riferibile al WBTF, organismo al quale ben poteva essere contestato il provvedimento, anche nel merito;

- dal contenuto della lettera del 14.7.2022 della Presidente Wiemers (doc. 1 comparsa di costituzione) si evince che non sia stata presentata da parte dell'attuale ricorrente nessuna impugnazione o riesame del provvedimento di esclusione emesso dall'Organismo Internazionale;

- le suddette considerazioni sono assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata, anche in via cautelare e nel merito, anche in via istruttoria;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, il Tribunale, per i motivi illustrati, dichiara inammissibile il ricorso proposto.

Stante la complessità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

Torino, 26 luglio 2022

Presidente: Avv. Francesca Ranza

Componente: Avv. Paolo Rendina

Componente: Avv. Franca Daniele

Componente: Avv. Edoardo Carmagnola

Componente: Avv. Fabio Fornarino